

Tribunale di Treviso

R.G. N. 7/2016

Il giudice designato, dott. Antonello Fabbro,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/10/2016,

ritenuto che:

la signora Baessato Claudia è un consumatore in stato di sovraindebitamento, essa, in data 13/7/2016, ha depositato una proposta di piano del consumatore, accompagnata da una particolareggiata relazione predisposta dall'organismo di composizione della crisi,

visto l'art. 12 bis L. 3/2012 e verificato che:

la proposta soddisfa i requisiti dell'art. 7 L. 3/2012, posto che:

- prevede la soddisfazione integrale dei crediti prededucibili e privilegiati entro il mese corrente (tranne che per un mutuo ipotecario che sarà pagato come da originario piano di ammortamento ma con sospensione concordata con la banca di mesi 12) e dei crediti chirografari nella misura del 10% in 11 rate mensili a decorrere dal mese successivo a quello di emissione del presente decreto di omologa;
- non ricorre alcuna delle condizioni di inammissibilità della proposta previste dall'art. 7 comma 2 L. 3/2012,

posto che:

1. il/la proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
2. il/la proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012,
3. il/la proponente non ha subito, per cause lui imputabili, uno dei

provvedimenti di cui agli art. 14 e 14 bis della L. 3/2012 (risoluzione o revoca dell'accordo);

4. il/la proponente ha fornito documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale, la relazione dell'o.c.c. presenta i requisiti di legge, posto che contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni,
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte,
- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni,
- d) l'indicazione negativa circa l'esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori,
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore, nonché sulla fattibilità del piano e sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 9, comma 3 bis L. 3/2012),

rilevato che non sono emersi elementi atti a far ritenere che il consumatore abbia compiuto atti in frode ai creditori;

visto il proprio decreto in data 27/7/2016 con cui la signora Baessato è stata ammessa alla procedura di sovraindebitamento,

verificato che la procedura si è svolta regolarmente e che non sono state presentate opposizioni da parte dei creditori;

p.q.m.

visto l'art. 12-bis L. 3/2012,

omologa

il piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentato dalla signora Baessato Claudia.




ORDINA

la pubblicazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 12-bis della L. 3/2012,
sui siti del Tribunale di Treviso e dell'IVG di Treviso.

Treviso,

10.11.2016

Il Giudice Designato
dott. Antonello Fabbro



TRIBUNALE DI TREVISO

10 NOV. 2016

Depositato in cancelleria

